SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

Modalità di compilazione della bolla di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, come modificato dall'art. 12, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

Approvazione del modello di domanda di definizione dei rapporti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1992.

Approvazione del modello concernente la domanda per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione del detto modello nonché delle modalità di versamento delle imposte dovute.

(Da 92A1467 a 92A1470 e 92A1500)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;

Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere *a), b), c), d)* ed *e)*;

Vista la deliberazione del CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorità degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio anestesiologico anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;

Visto il documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;

Ritenuto che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;

Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.

Art. 1.

Il livello assistenziale di emergenza sanitaria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Il sistema di emergenza sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:

a) il sistema di allarme sanitario;

b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

Art. 3.

Il sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale «118». Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.

3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del «118».

4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere più centrali

operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.

5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.

6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4.

Competenze e responsabilità nelle centrali operative

1. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5.

Disciplina delle attività

1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.

2. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità.

Art. 6.

Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:

a) il servizio di pronto soccorso;

b) il dipartimento di emergenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7.

Le funzioni di pronto soccorso

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.

2. La responsbilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.

Art. 8.

Le funzioni del dipartimento di emergenza

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:

a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;

b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.

3. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9.

Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanità, in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità operative.

Art. 10.

Prestazioni del personale infermieristico

1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Art. 11.

Onere del trasporto di emergenza

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

Art. 12.

Attuazione

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.

2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

92A1471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Badolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Badolato (Catanzaro) a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 225/Gab. del 29 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giacomo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Badolato (Catazaro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i suoi consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badolato ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giacomo Barillari.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavallino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cavallino (Lecce) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 3591/13.1/Gab. del 6 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavallino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cavallino (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 3 dicembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 10 dicembre 1991, 28 gennaio e 1° febbraio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavallino (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Capua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Capua (Caserta) a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 1139/13.4/Gab del 7 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capua (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capua (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 6 febbraio 1992.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che nella specie non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capua (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 842/13.1/Div. Gab. del 22 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 21 febbraio 1992 tra cui il sindaco e tre assessori.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio dei Sauri (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda D'Addesio.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Ciminà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ciminà (Reggio Calabria) a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 326/92/Gab. del 13 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ciminà (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ciminà (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 5 febbraio 1992 alle quali vanno aggiunte le precedenti dimissioni di altri due consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ciminà (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosario Fusaro.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Melicuccà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Melicuccà (Reggio Calabria) a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 4034/91/Gab. dell'11 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in tempi diversi, tra cui il sindaco.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Ono S. Pietro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Ono S. Pietro (Brescia), a seguito delle dimissioni del sindaco e di due assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 392/12.1/Gab. del 10 febbraio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ono S. Pietro (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Monte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ono S. Pietro (Brescia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori in data 9 dicembre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità da parte del consiglio suddetto di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, infatti, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ono S. Pietro (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Monte.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Spezzano Albanese (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 606/13.1/Gab. dell'8 febbraio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Edoardo D'Andrea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona dell'ing. Edoardo D'Andrea.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 1992.

Chiusura della contabilità negli uffici giudiziari, restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e versamento delle somme residue a seguito dell'introduzione del sistema generalizzato di percezione dei diritti di cancelleria mediante marche.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto la legge 21 febbraio 1989, n. 99, contenente: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria»;

Considerato che l'art. 4 della suindicata legge demanda al Ministro di grazia e giustizia di stabilire con decreto, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti, le modalità di chiusura della contabilità nei vari uffici, di restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e di versamento delle somme residue;

Considerato che l'art. 6 della suindicata legge prevede il versamento di ogni altro diritto non previsto nei precedenti articon sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, concernente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali e per facilitare il versamento delle imposte dirette e in genere delle somme dovute allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le somme in contanti ed i valori bollati esistenti presso gli uffici di cancelleria per i depositi costituiti ai sensi dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e riferentisi ai procedimenti non definiti alla data del 4 aprile 1989 — detratto l'uno per cento, calcolato sull'importo complessivo delle suindicate somme e valori, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori — sono versati all'erario (dello Stato), entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, con le modalità indicate nei seguenti articoli 2, 3 e 4.

Le residue disponibilità dei depositi relativi a procedimenti definiti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ovvero di quelle relative a procedimenti che verranno a definirsi nel corso del tempo, devono essere versate all'erario, entro il mese successivo a quello in cui è intervenuta la prescrizione del diritto previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969 e dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 2.

Le somme in contanti, al netto dell'importo da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori, — come è previsto dall'art. 1 del presente decreto — sono versate, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria con la seguente causale:

«Somme versate in applicazione dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 99, da imputarsi al capo XI - capitolo 3530».

Art. 3.

I valori bollati sono consegnati, a seconda della competenza territoriale, agli uffici finanziari elencati nell'allegato *A* al presente decreto, i quali ne rilasciano ricevuta.

Art. 4.

Le residue somme derivate dalla riscossione dei proventi ai sensi della legge 4 dicembre 1976, n. 900, come modificata negli importi dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, nonché ogni altra somma a qualsiasi titolo percetta, sono versate sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Art. 5.

A dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme e dei valori bollati di cui al precedente art. 1, il dirigente dell'ufficio di cancelleria è tenuto a trasmettere, entro due mesi dal termine indicato dallo stesso art. 1, alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio, un prospetto, come da allegato *B* al presente decreto.

Tale prospetto deve essere corredato delle ricevute dei versamenti eseguiti e munito della firma del dirigente della cancelleria.

Art. 6.

Gli uffici giudiziari riconsegnano i bollettari a rigoroso rendiconto, anche se vidimati e numerati, la cui utilizzazione non fosse ancora iniziata alla data del 4 aprile 1989, ai competenti uffici della corte di appello o della procura generale della corte di appello dai quali li avevano ricevuti in consegna.

Gli uffici delle corti di appello e delle procure generali presso le corti di appello riconsegnano i bollettari a rigoroso rendiconto ricevuti in restituzione dagli uffici periferici e quelli ancora in deposito presso di loro al Poligrafico dello Stato.

Delle operazioni di cui ai commi precedenti va redatto, con esatta indicazione delle matrici dei bollettari riconsegnati, processo verbale in duplice esemplare di cui uno deve essere allegato al conto giudiziale che l'agente contabile degli uffici giudiziari è tenuto a rendere al cessare della propria attività nei termini previsti dall'art. 611 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Nel caso in cui gli uffici giudiziari avessero già trasmesso i bollettari a rigoroso rendiconto non utilizzati in allegato al conto giudiziale già reso alle ragionerie riscontranti, queste ultime avranno cura di restituirli agli agenti contabili interessati che dovranno provvedere ad inviare alle stesse un esemplare del processo verbale di cui al precedente comma 3 da allegare al conto giudiziale.

Il Poligrafico dello Stato provvede alla distribuzione dei bollettari a rigoroso rendiconto riconsegnatigli nonché di quelli semilavorati ancora giacenti presso di esso.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI UFFICI FINANZIARI
CUI POSSONO ESSERE CONSEGNATI I VALORI BOLLATI

Uffici finanziari	Competenza territoriale
	Province di:
Deposito generale dei valori bollati di Roma	Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti
Magazzino compartimentale dei valori bollati presso l'intendenza di finanza di:	
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro
L'Aquila	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo
Avellino	Avellino, Benevento
Bari	Bari
Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza
Cagliari	Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Caltanissetta	Agrigento, Caltanissetta, Enna
Catania	Catania, Ragusa, Siracusa
Catanzaro	Catanzaro, Cosenza
Firenze	Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Perugia, Terni
Foggia	Foggia, Campobasso, Isernia
Genova	Genova, Imperia, Savona, La Spezia
Lecce	Brindisi, Lecce, Taranto
Messina	Messina
Milano	Milano, Brescia, Bergamo, Como, Sondrio, Varese, Cremona, Pavia, Mantova
Napoli	Caserta, Napoli
Palermo	Palermo, Trapani
Potenza	Potenza, Matera
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Salerno	Salerno
Torino	Torino, Aosta, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Asti
Venezia	Bolzano, Trento, Belluno, Gorizia, Treviso, Udine, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Trieste

ALLEGATO B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Ufficio giudiziario)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI VERSAMENTI ESEGUITI
A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 99

Ammontare residuale dei depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, riferentisi ai procedimenti in corso al 4 aprile 1989

a) somme in contanti . . . . L. ....

b) valori bollati . . . . » ....

c) importo complessivo . . . . L. ....

Si dichiara che il suindicato importo corrispondente all'ammontare residuale dei depositi costituiti dalle parti nonché alle risultanze della contabilità dei depositi stessi.

A fronte dello stesso importo sono stati eseguiti i seguenti versamenti:

alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1% dell'importo complessivo di cui alla lettera *c)* come da allegata ricevuta di versamento L. ....

alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di .... (differenza tra le somme in contanti di cui alla lettera *a)* e l'importo versato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori), sul c/c postale n. ...., come da allegato attestato di versamento . . . . » ....

al deposito generale valori bollati di Roma ovvero al magazzino compartimentale del bollo presso l'intendenza di finanza di .... (importo di cui alla lettera *b)*, come da ricevuta allegata . . . . » ....

Totale dei versamenti . . . L. ....

Il dirigente dell'ufficio di cancelleria

....

92A1451

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1992.

Prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la disciplina del prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo alle attuali esigenze;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 è sostituito dal seguente:

«Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di norma, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A1482

DECRETO 27 marzo 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di febbraio 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di febbraio 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.216,606
Marco tedesco	»	751,247
Franco francese	»	220,712
Fiorino olandese	»	667,598
Franco belga	»	36,503
Lira sterlina	»	2.161,568
Lira irlandese	»	2.005,124
Corona danese	»	193,830
Dracma greca	»	6,507
E.C.U.	»	1.536,006
Dollaro canadese	»	1.028,833
Yen giapponese	»	9,536
Franco svizzero	»	835,328
Scellino austriaco	»	106,769
Corona norvegese	»	191,618
Corona svedese	»	207,005
Marco finlandese	»	275,201
Escudo portoghese	»	8,731
Peseta spagnola	»	11,959
Dollaro australiano	»	914,729

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 29 febbraio 1992, è accertato, per il mese di febbraio 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,022
Albania:		
Lek	»	215,278
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,877
Angola:		
Kwanza	»	6,794
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	326,620
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.234,859

Paese / Valuta		
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	Lit.	3.249,247
Bangla Desh:		
Taka	»	33,130
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	609,402
Belize:		
Dollaro Belize	»	612,836
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.223,425
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,520
Birmania:		
Kyat	»	203,186
Bolivia:		
Boliviano	»	325,104
Botswana:		
Pula	»	577,703
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,834
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	749,170
Bulgaria:		
Leva	»	67,795
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,259
Cambogia:		
Riel	»	1,634
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,510
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	453,934
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.476,817
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,666
Cile:		
Peso cileno	»	3,511
Cina:		
Renmimbi	»	223,059
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.693,629
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,032
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,468
Corea del Nord:		
Won	»	1.263,585
Corea del Sud:		
Won	»	1,595
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	8,849
Cuba:		
Peso cubano	»	1.618,343
Dominicana:		
Peso dominicano	Lit.	96,316
Ecuador:		
Sucre	»	0,915
Egitto:		
Lira egiziana	»	368,925
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	152,692
Emirati Arabj Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	333,525
Etiopia:		
Birr	»	597,768
Filippine:		
Peso filippino	»	50,838
Gambia:		
Dalasi	»	137,867
Ghana:		
Cedi	»	3,122
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	60,750
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,030
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.822,248
Guatemala:		
Quetzal	»	241,197
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,245
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,508
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,107
Haiti:		
Gourde	»	244,685
Honduras:		
Lempira	»	227,159
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	157,789
India:		
Rupia indiana	»	47,520
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,607
Iran:		
Rial iraniano	»	18,768
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.683,072
Islanda:		
Corona islandese	»	21,072
Israele:		
Shekel	»	529,020
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	10,372
Kenia:		
Scellino keniota	»	42,324

Paese / Valuta		
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	Lit.	4.172,639
Laos:		
Nuovo kip	»	1,738
Libano:		
Lira libanese	»	1,309
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.223,425
Libia:		
Dinaro libico	»	4.426,376
Macao:		
Pataca	»	152,892
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,725
Malawi:		
Kwacha	»	450,668
Malaysia:		
Ringgit	»	471,471
Maldive:		
Rufiyaa	»	115,784
Malta:		
Lira maltese	»	3.867,329
Marocco:		
Dirham Marocco	»	142,975
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,047
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	76,245
Messico:		
Peso messicano	»	0,403
Mongolia:		
Tugrik	»	29,181
Mozambico:		
Metical	»	0,643
Nepal:		
Rupia nepalese	»	28,703
Nicaragua:		
Cordoba	»	245,129
Nigeria:		
Naira	»	121,111
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	661,366
Oman:		
Rial Oman	»	3.181,659
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,664
Panama:		
Balboa	»	1.223,425
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.276,655
Paraguay:		
Guarani	»	0,863
Perù:		
New sol	»	1.253,233
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	Lit.	12,489
Polonia:		
Zloty	»	0,105
Qatar:		
Riyal Qatar	»	336,506
Romania:		
Leu	»	6,233
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,006
São Tomé:		
Dobra	»	5,106
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	244.216
Sierra Leone:		
Leone	»	2,850
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	749,170
Siria:		
Lira siriana	»	60,525
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,467
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,354
Sud Africa:		
Rand	»	434,708
Sudan:		
Lira sudanese	»	13,618
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	686,646
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	48,892
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,232
Thailandia:		
Baht	»	50,838
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	288,383
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.343,650
Turchia:		
Lira turca	»	0,217
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,255
Ungheria:		
Forint	»	15,792
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.143,161
URSS:		
Rublo (Market rate)	»	11,665
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,474
Venezuela:		
Bolivar	»	20,203

Vietnam:		
Dong	Lit.	0,112
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.635,932
Yemen sett.:		
Rial	»	94,641
Zaire:		
Zaire	»	0,012
Zambia:		
Kwacha	»	9,985
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	242,227

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1497

DECRETO 27 marzo 1992.

Modalità per l'applicazione delle disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine;

Visto il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, che disciplina gli adempimenti degli intermediari professionali, delle società emittenti che intervengono anche come acquirenti ovvero in qualità di soggetti obbligati alle annotazioni dei trasferimenti di quote sociali e dei notai che intervengono nelle operazioni di cessione suddette;

Visto il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, in base al quale con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi di comunicazione annuale all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente ad esclusione di quelle per le quali è stata esercitata l'opzione prevista dall'art. 3, comma 2 e di quelle non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali, effettuate da soggetti non residenti;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle citate norme;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli intermediari professionali, le società emittenti ed i notai devono effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando modelli redatti in conformità a quelli riportati negli allegati 1 e 2.

2. Per ogni comunicazione riguardante le operazioni effettuate nell'anno precedente, il soggetto obbligato ad inviare la comunicazione stessa deve compilare il modello di trasmissione ISP/1 (allegato 1) nel quale vanno indicati i propri dati identificativi e di residenza e, per ciascun cedente, un elenco contenente il dettaglio delle singole operazioni. Detti elenchi devono essere redatti su modelli o tabulati a stampa non prefincati, conformi al modello ISP/2 (allegato 2). I modelli o i tabulati possono contenere anche un numero di operazioni maggiore rispetto a quello previsto nel modello ISP/2, purché predisposti nella rigorosa sostanziale aderenza a tutte le voci del suddetto modello, alla sequenza dei campi e alle relative modalità di compilazione. I fogli compilati per uno stesso cedente devono essere numerati progressivamente.

3. I modelli di trasmissione e di dettaglio devono essere sottoscritti dal soggetto che è obbligato ad eseguire la comunicazione ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne è autorizzata e devono essere trasmessi a mezzo raccomandata postale al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via Mario Carucci n. 99, c.a.p. 00143, Roma.

4. Gli intermediari professionali, le società emittenti e i notai possono effettuare le predette comunicazioni anziché su modelli cartacei, mediante invio dei dati su supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 3. I supporti magnetici devono essere inviati al predetto centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette unitamente al modello di trasmissione di cui al precedente comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

FACSIMILE

MOD. ISP/1

Al Centro informativo
della Direzione generale delle imposte dirette
via Mario Carucci 99
00143, Roma

COMUNICAZIONE INVIATA AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.L. 28 GENNAIO 1991, N. 27, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 MARZO 1991, N. 102

1	SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE	Codice Fiscale
Denominazione		
ovvero, nel caso di persona fisica: Cognome	Nome	
Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	Data di nascita

DOMICILIO FISCALE Comune	Provincia (sigla)	C.A.P.
Indirizzo		Anno di riferimento

TIPO DI SOGGETTO CHE ESEGUE LA COMUNICAZIONE

intermediario professionale ☐ società emittente ☐ notaio ☐

Numero di modelli ISP/2 allegati al presente modello	|_|_|_|_|_|_|
Numero di supporti magnetici allegati al presente modello	|_|_|_|
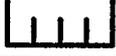
Firma

Data ....

Avvertenze
Le comunicazioni devono essere sottoscritte, a seconda dei casi, dall'intermediario ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne è autorizzata, oppure dal notaio.
Barrare la casella interessata.
Scrivere a macchina o stampatello.

ALLEGATO 2

FACSIMILE

MOD. ISP/2

pagina n.	di

Codice Fiscale dell'intermediario

DATI DELLE CESSIONI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.L. 28 GENNAIO 1991, N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 MARZO 1991, N.102

2	CEDENTE N. prog.		Codice Fiscale
Cognome o Denominazione		Nome	
Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. (sigla)	Data di nascita
DOMICILIO FISCALE Comune (o Stato estero)		Prov. (sigla)	C.A.P.
Indirizzo			

DATI DELLE OPERAZIONI

N. ord.	Data	Oggetto (1)	Numero (2)	Importo del corrispettivo pattuito (in migliaia di lire)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Firma

Avvertenze

Le comunicazioni devono essere sottoscritte, a seconda dei casi, dall'intermediario ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne è autorizzata, oppure dal notaio.

La data dell'operazione deve essere nel formato GGMMAA.

(1) Indicare: Azioni = A; Quote del capitale del patrimonio o di altre partecipazioni analoghe = B; Certificati di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi = C; Obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto = D.

(2) In caso di quote del capitale, del patrimonio o di altre partecipazioni analoghe indicare la percentuale oggetto della cessione.

Scrivere a macchina o stampatello.

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONI A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

1. AVVERTENZE GENERALI

Per l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 4 del decreto legge 28 gennaio 1991, n° 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n° 102, possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico:

- nastri magnetici a bobina;
- nastri magnetici a cartuccia per le unita' a nastro tipo "IBM 3480";
- dischetti magnetici.

I supporti magnetici devono essere inviati al Centro Informativo delle Imposte Dirette accompagnati da una comunicazione (vedere precedente allegato 1) sottoscritta dall'intermediario ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne e' autorizzata.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di tracce : 9;
- numero di caratteri per pollice : 1600/6250;
- tipo di codifica : EBCDIC o ASCII;
- non e' ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico e' di 200 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 14.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 70 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di tracce 18;

- numero di caratteri per pollice : 38.000;

- tipo di codifica EBCDIC;

- non e' ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico e' di 200 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 14.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 70 record logici.

4. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- dimensione in pollici : 8", 5.25", 3.5";

- nome dell'archivio : LEX102;

- organizzazione : sequenziale;

- lunghezza del record : 200 caratteri;

- tipo di codifica : ASCII.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Su ciascun supperto magnetico deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario : Ministero delle Finanze - Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette

Mittente ....
....
(cognome e nome, ovvero denominazione, ed indirizzo del soggetto intermediario)

....
....
(cognome, nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto : dati sulle cessioni di titoli di cui alla legge 102/91

Numero complessivo dei supporti magnetici inviati e numero progressivo del supporto magnetico nell'ambito della fornitura (in caso di fornitura su piu' supporti magnetici) ....

Su ciascun supporto deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta riportante le seguenti informazioni:

- Tipo di codifica (EBCDIC/ASCII) e densita' di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) : ....

- Nome e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

- Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tale riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa del supporto;
- tanti record dettaglio quante sono le operazioni i cui dati sono contenuti nel supporto;
- un record di coda del supporto.

I campi dei record presenti nel supporto magnetico possono essere di tipo:

- alfabetico (A);
- numerico (N);
- alfanumerico (AN)

I campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (').

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc..

6.1 Descrizione del record di testa del supporto

PROG.	NOME CAMPO	TIPO	LUNG.	NOTE
1	Tipo record	N	1	Valore = 0
	DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE			
2	Codice Fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (Comune o Stato estero)	A	25	
7	Provincia di nascita (sigla automobilistica)	A	2	Stato estero = EE
3 bis	Denominazione o ragione sociale (solo per società o enti)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (Comune)	A	25	
9	Provincia (sigla automobilistica)	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	C.A.P.	N	5	
12	Tipo di soggetto che esegue la comunicazione	N	1	Valore = 1 intermediario professionale Valore = 2 societa' emittente Valore = 3 notaio
13	Anno di riferimento	N	2	Ultime due cifre
14	Codice fornitura	AN	6	Valore = LEX102
15	Filler	AN	30	

6.2 Descrizione del record di coda del supporto

PROG.	NOME CAMPO	TIPO	LUNG.	NOTE
1	Tipo record	N	1	Valore = 9
	DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE			
2	Codice Fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (Comune o Stato estero)	A	25	
7	Provincia di nascita (sigla automobilistica)	A	2	Stato estero = EE
3 bis	Denominazione o ragione sociale (solo per societa' o enti)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (Comune)	A	25	
9	Provincia (sigla automobilistica)	A	2	
10	Indirizzo	AN	35	
11	C.A.P.	N	5	
12	Anno di riferimento	N	2	Ultime due cifre
13	Codice fornitura	AN	6	Valore = LEX102
14	Numero record tipo 1 presenti nel supporto	N	7	
15	Filler	A	24	

6.3 Descrizione del record di dettaglio

PROG.	NOME CAMPO	TIPO	LUNG.	NOTE
1	Tipo record	N	1	Valore = 1
	DATI DEL CEDENTE			
2	Codice Fiscale	AN	16	
3	Cognome	A	24	
4	Nome	A	20	
5	Data di nascita	N	6	GGMMAA
6	Luogo di nascita (Comune o Stato estero)	A	25	
7	Provincia di nascita (sigla automobilistica)	A	2	Stato estero = EE
3 bis	Denominazione o ragione sociale (solo per società o enti)	AN	77	In alternativa ai campi da 3 a 7
8	Domicilio fiscale (Comune o Stato estero)	A	25	
9	Provincia (sigla automobilistica)	A	2	Stato estero = EE
10	Indirizzo (Citta' e Via in caso di domicilio estero)	AN	35	
11	C.A.P.(solo per residenti)	N	5	
	DATI DELL'OPERAZIONE			
12	Numero delle azioni	N	6	
13	quote del capitale, del patrimonio o di altre partecipazioni analoghe	AN	6	Percentuale espressa con tre cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola
14	Numero di certificati di partecipazione in societa', associazioni, enti ed altri organismi	N	6	
15	Numero di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto	N	6	
16	Data dell'operazione	N	6	GGMMAA
17	Importo del corrispettivo	N	9	In migliaia di lire

92A1498

DECRETO 27 marzo 1992.

Determinazione della percentuale per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso, effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, di partecipazioni, titoli o diritti non quotati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, che nel disciplinare particolari modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, prevede la tassazione delle plusvalenze, da determinare sulla base dei criteri prestabiliti, mediante applicazione dell'aliquota fissa del 15 per cento;

Vista la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3 del precitato art. 3 in base alla quale per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 1992, aventi ad oggetto titoli, quote o diritti non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, la plusvalenza è determinata in misura corrispondente a quella risultante dalla sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale programmatica;

Vista la comunicazione 26 marzo 1992 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, dalla quale risulta che la sommatoria delle cennate variazioni è superiore al 7 per cento, che costituisce la percentuale complessiva massima applicabile in base alla precitata disposizione;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle citate norme;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 1992 ed aventi ad oggetto titoli, quote o diritti non quotati in borsa e non negoziati al mercato ristretto, le plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono determinati nella misura del 7 per cento del corrispettivo pattuito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1499

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 marzo 1992.

Determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1990, concernente la tariffazione dei servizi telefonici supplementari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 sopra citato ha definito i criteri per l'introduzione in via sperimentale delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico;

Sentito il consiglio di amminitrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio è consentito, per un periodo sperimentale di un anno, l'accesso alla rete telefonica pubblica commutata attraverso collegamenti ad elevata intensità di traffico.

2. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per i collegamenti ad elevata intensità di traffico sono stabiliti nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1992
Registro n. 11 Poste, foglio n. 1

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE PER I COLLEGAMENTI AD ELEVATA INTENSITÀ DI TRAFFICO DELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA NAZIONALE.

A) CONTRIBUTI.

1. I contributi per nuovo impianto e per trasloco dei collegamenti di cui al presente decreto sono fissati in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale.

2. La trasformazione dell'impianto in un collegamento ad elevata intensità di traffico non implica addebiti.

B) CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO.

Per i collegamenti di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale, sono fissati canoni mensili aggiuntivi nella misura qui di seguito indicata:

per 1 collegamento	L.	500.000
per 5 collegamenti	»	2.250.000
per 15 collegamenti	»	6.375.000
per 45 collegamenti	»	16.875.000

C) TARIFFAZIONE DELLE COMUNICAZIONI.

Sono dovute le tariffe fissate dalle disposizioni in vigore.

D) VALORE DELLO SCATTO.

Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello scatto è pari a L. 102.

E) CESSIONE IN USO.

La cessione in uso dei collegamenti di cui al precedente punto *B)* è possibile nel caso in cui le relative terminazioni di rete siano intestate allo stesso utente ed ubicate presso un'unica sede.

F) DOCUMENTAZIONE DEGLI ADDEBITI.

La documentazione delle comunicazioni teleselettive è fornita senza addebito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A1481

DECRETO 25 marzo 1992.

Revisione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in conseguenza del recepimento della direttiva comunitaria sull'introduzione del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1991 (determinazione degli utilizzatori della banda di frequenza 165,2-174 MHz) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991;

Vista la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 90/544/CEE concernente il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - seconda serie speciale - n. 2 del 7 gennaio 1991;

Visto il disposto dell'art. 71 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, citato nelle premesse, modificato dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1991, anch'esso citato nelle premese, in corrispondenza della banda di frequenza 167,2125-170,1125 MHz è aggiunta la seguente nota 28A:

«(28A) La banda di frequenze 169,4-169,8 MHz è riservata al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre, denominato ERMES, avente le caratteristiche raccomandate dalla CEPT. A partire dal 1° gennaio 1993 sono disponibili per il suddetto servizio i canali corrispondenti alle frequenze 169,60 MHz; 169,65 MHz; 169,70 MHz; 169,75 MHz. I restanti canali sono resi disponibili, non appena necessario, per le esigenze derivanti dal coordinamento delle frequenze dell'ERMES nelle zone di frontiera e per l'ulteriore espansione del servizio».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: VIZZINI

92A1455

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Evangelista Salzillo è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988;

Considerato che a carico del sig. Evangelista Salzillo sussistono pendenze penali per truffa, peculato, interesse privato in atti d'ufficio, violazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi elettorali ed altro;

Ritenuto che il comportamento del predetto amministratore è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale connaturata alla carica elettiva ricoperta;

Constatato che la permanenza del sig. Evangelista Salzillo nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento e pertanto ingenera allarme nella popolazione determinando il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 8705/13.1/Gab. del 19 dicembre 1991 con il quale il predetto sig. Evangelista Salzillo viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Evangelista Salzillo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Evangelista Salzillo è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988.

A carico del predetto amministratore risultano varie denunce per concorso in truffa, peculato, interesse privato in atti d'ufficio ed abuso d'ufficio. In data 27 luglio 1989 al medesimo è stata inviata comunicazione giudiziaria dal giudice istruttore presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché indiziato, insieme ad altri amministratori di peculato, interesse privato in atti d'ufficio e violazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi elettorali per aver distratto fondi pubblici nel corso della propria campagna elettorale; in data 12 novembre 1991, è stata notificata al predetto amministratore informazione di garanzia dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per violazione dell'art. 20 della legge n. 47/85 per attività illecita collegata alla realizzazione da parte di elementi appartenenti ad una locale organizzazione camorristica di un complesso immobiliare totalmente abusivo su suolo di proprietà del comune di Marcianise inaugurato proprio nel periodo in cui il Salzillo era assessore all'annona del comune e con la sua diretta e personale partecipazione.

Alla luce di quanto sopra il comportamento del sig. Evangelista Salzillo si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

La sua presenza nel civico consesso, espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento. Ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ritenuta l'urgenza di provvedere, con decreto n. 8705/13.1/Gab. del 19 dicembre 1991, ne ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere del comune di Marcianise.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Evangelista Salzillo dalla carica di consigliere del comune di Marcianise essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Evangelista Salzillo dalla carica di consigliere del comune di Marcianise.

Roma, 14 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1439

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 13 marzo 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

2A1453

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 marzo 1992.

Determinazione delle modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera, istituito dall'art. 10-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 376, il quale stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro stabilisce le modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera, istituito dall'art. 10-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, inserito dopo l'art. 10 dall'art. 1, comma 2, della stessa legge n. 376;

Visto l'art. 2, comma 2, della ripetuta legge n. 376, in base al quale con l'anzidetto decreto sono stabilite altresì le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo di usura e le norme per il suo rilascio;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, che in sostituzione dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 376, ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge n. 376 del 1991 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento dell'indennizzo d'usura per i mezzi d'opera, istituito dall'art. 10-*bis*, comma 5, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è effettuato a mezzo di conto corrente postale n. 11618014 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, con bollettino a quattro sezioni, per l'importo pari alla tassa di possesso ed è corrisposto contestualmente alla stessa e per identica durata. Sulla causale va indicato che il versamento deve essere imputato al capo 25, cap. 3664, dell'entrata del bilancio statale. La predetta sezione di tesoreria provinciale provvede settimanalmente a prelevare le somme ad essa affluite emettendo quietanza da imputare al bilancio dello Stato. Le quietanze ed i bollettini di versamento sono trasmessi dalla sezione medesima al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico.

2. Gli importi da versare sono arrotondati, ove necessario, con le stesse modalità previste per il versamento della tassa di possesso.

3. Qualora i veicoli con rimorchio o semirimorchio, qualificati mezzi d'opera, possono avvalersi di più rimorchi o semirimorchi, l'indennizzo d'usura di cui al comma 1 è dovuto per ciascun rimorchio o semirimorchio.

4. Il primo versamento dell'indennizzo di usura di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 maggio 1992, per l'importo corrispondente alla tassa di possesso dovuta per il periodo dal 30 maggio 1992 fino alla data della prima scadenza della tassa di possesso stessa.

Art. 2.

1. La terza sezione del bollettino di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione di cui è parte integrante e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. La quarta sezione del bollettino di versamento costituisce contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e deve essere apposta, in modo visibile, sul veicolo secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39.

3. Per l'anno 1992 e fino alla determinazione delle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 2, possono essere utilizzati i bollettini di versamento in distribuzione presso gli uffici postali.

Art. 3.

1. Il bollettino di versamento in conto corrente postale deve essere integralmente compilato in ogni sua parte a stampatello e contenere i seguenti dati:

a) cognome e nome del proprietario del veicolo; in caso di leasing, vendita con patto di riservato dominio e usufrutto, può essere indicato l'utilizzatore;

b) estremi della targa di immatricolazione;

c) tipo di veicolo (motore, rimorchio, semirimorchio);

d) importo complessivo dell'indennizzo d'uso dovuto;

e) periodo per il quale la tassa viene corrisposta e il mese di scadenza;

f) data di versamento;

g) portata utile espressa in quintali.

2. La tassa postale di conto corrente è a carico del versante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1454

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 12 marzo 1992, n. 24.

Applicazione del regolamento CEE n. 3398/91.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Agli assessorati regionali agricoltura

Agli organi regionali di controllo

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali

All'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (ASSALZOO)

Ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 viene messo in vendita, mediante aggiudicazione, latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi di intervento, che deve essere obbligatoriamente trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79.

Al riguardo, occorre prevedere idonee disposizioni per le importazioni di latte scremato in polvere, acquistato presso gli organismi di intervento di altri Paesi membri, e spedito in Italia ai sensi del regolamento CEE n. 1624/76.

Trattandosi di prodotto proveniente dalle scorte di intervento e destinato ad una utilizzazione particolare, il latte scremato in polvere di cui trattasi viene sottoposto ad un controllo doganale o a un controllo amministrativo di effetto equivalente, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 569/88, al fine di accertarne la destinazione prevista dal regolamento CEE n. 3398/91.

L'applicazione combinata dei regolamenti CEE n. 3398/91 e n. 1624/76 implica la costituzione di due cauzioni e nel documento che accompagna il latte scremato in polvere, emesso dalla dogana del Paese speditore, figurano le menzioni relative ai due regolamenti.

Il latte scremato in polvere di cui trattasi deve essere obbligatoriamente trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79 e pertanto le amministrazioni e gli operatori interessati (ai fini del controllo e dello svincolo delle relative cauzioni) devono attenersi alle procedure previste dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 salvo quanto previsto dalla presente circolare.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 3398/91, la cauzione di trasformazione è costituita presso l'organismo di intervento dello Stato membro in cui avviene la trasformazione del prodotto e pertanto, nel caso di spedizione di latte scremato in polvere in Italia, detta cauzione sarà costituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), utilizzando, nel caso di polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie, i fac-simile allegati 1 e 2 della presente circolare e attenendosi alle disposizioni da questa impartite.

All'atto della costituzione della cauzione l'AIMA procede secondo quanto previsto all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 569/88.

A seguito degli accordi intervenuti fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, la dogana in cui

saranno espletate le formalità doganali di importazione provvederà, sulla base delle indicazioni riportate nel documento di transito comunitario trasmesso dalla dogana del Paese membro in cui ha sede l'organismo d'intervento venditore, ad integrare le indicazioni contenute nel documento redatto ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1984, secondo lo schema riportato nell'allegato 3 della presente circolare.

In particolare dovrà essere indicato:

il riferimento al regolamento da applicare;

estremi del documento emesso dalla dogana estera per garantire il controllo della destinazione previsto dal regolamento CEE n. 3398/91;

data entro la quale deve avvenire la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti.

I detentori del latte scremato in polvere devono far risultare nella contabilità tenuta ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e nella relativa documentazione commerciale che il prodotto è stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3398/81.

Gli organi di controllo, oltre ad effettuare i controlli previsti dai regolamenti CEE n. 1725/79 e n. 1624/76 dovranno verificare che il latte scremato in polvere sia denaturato o trasformato in alimenti composti per animali entro i termini stabiliti dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3398/91.

Effettuati tutti gli accertamenti di cui al comma precedente, l'organo di controllo comunica tempestivamente all'AIMA e alla dogana, conformemente all'art. 13, quinto comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1984, l'esito dei controlli precisando la data in cui e avvenuta la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti.

Sulla base di tale comunicazione l'AIMA, dopo aver accertato che la denaturazione o incorporazione sono state effettuate entro i termini prescritti, procede allo svincolo delle relative cauzioni.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO CEE N. 3398/91.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

PREMESSO

a) che la ditta ....
con sede in .... (in seguito denominata contraente) è risultata aggiudicataria di tonnellate .... di latte scremato in polvere nella gara particolare indetta dall'organismo d'intervento (1) ....
con bando (1) .... ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 del 20 novembre 1991;

b) che a norma dell'art. 8, paragrafo 2, del citato regolamento l'aggiudicatario deve costituire una cauzione per garantire la tempestiva esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conformemente all'art. 3, nella misura unitaria di L. .... per ogni 100 kg di prodotto, pari all'importo complessivo di L. ...., ... in cifre e lettere);

c) che la cauzione predetta deve essere costituta presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui saranno effettuate le operazioni di denaturazione o di trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79;

d) che il sig. ...., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ...., con sede in .... e stabilimento in ...., operando per conto della ditta aggiudicataria sopraindicata intende costituire la cauzione di cui alla precedente lettera *b)* presso la presente .... (Banca/Assicurazione);

TUTTO CIÒ PREMESSO

la ....
in persona di (2) ....
(in seguito denominata società) autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1, lettera *C)*, della legge n. 348 del 10 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... (3), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione indicata in premessa e dal presente contratto — a favore dell'AIMA, fino alla concorrenza di L. .... (Lire ....). La presente polizza ha la durata di mesi tre e cioè fino al ...., salvo quanto stabilito dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

(1) Specificare l'organismo d'intervento e il bando di gara.
(2) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.
(3) Indicare numero e data della *Gazzetta Ufficiale* in cui è pubblicato l'elenco delle assicurazioni autorizzate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 *(Disciplina normativa)*. — La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e nel regolamento comunitario citato in premessa, dalle disposizioni nazionali vigenti in materia e dalle condizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2 *(Efficacia della garanzia)*. — Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di durata indicato in polizza non sia pervenuta alla società la comunicazione dello svincolo da parte dell'AIMA, nelle forme previste dall'art. 4, la garanzia si intende prorogata per un periodo di tre mesi dalla scadenza e così via per ulteriori periodi di tre mesi, fino a quando non perverrà alla società la predetta comunicazione di svincolo.

Art. 3 *(Calcolo del premio - Supplemento di premio)*. — Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla società. Nell'ipotesi di proroga di cui all'art. 2 il contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella misura indicata nel prospetto di liquidazione del premio; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'AIMA.

Art. 4 *(Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento del supplemento di premio)*. — Il contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento del supplemento di premio, deve consegnare alla società entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di durate iniziale:

l'originale della polizza restituitogli dall'AIMA

oppure

una dichiarazione rilasciata dall'AIMA che libera la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 5 *(Avviso di sinistro - Pagamento).* -- Qualora ricorrano i presupposti a termini di legge per la restituzione dell'importo garantito di cui in premessa, l'AIMA, con lettera inviata per conoscenza anche alla società, inviterà il contraente a versarle la somma dovuta entro quindici giorni; trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiederà il versamento della somma medesima alla società, che provvedera entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, rimanendo inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente e non potrà opporre all'AIMA alcuna eccezione.

Art. 6 *(Rivalsa - Surrogazione).* — Il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile. La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 7 *(Rivalsa delle spese di recupero).* — Gli oneri di qualsiasi natura che la società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate e comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 *(Deposito cautelativo).* — Il contraente è tenuto a fornire alla società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale dell'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del contraente od altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;

c) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'AIMA anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

e) inadempienza del contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società e da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta all'AIMA.

Art. 9 *(Imposte e tasse).* — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 10 *(Forma delle comunicazioni alla società - Foro competente).* — Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'AIMA per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di essa. Per quanto attiene invece i rapporti fra la società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Data, ...

Il contraente ....

La società ....
(firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 6 *(Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile).*

Art. 8 *(Deposito cautelativo).*

Art. 10 *(Deroga alla competenza territoriale).*

Il contraente
....

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA ALLA CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO CEE N. 3398/91.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

PREMESSO

a) che la ditta ....
con sede in ....
è risultata aggiudicataria di tonnellate .... di latte scremato in polvere nella gara particolare indetta dall'organismo d'intervento (1) con bando (1).............. ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 del 20 novembre 1991;

b) che a norma dell'art. 8, paragrafo 2, del citato regolamento l'aggiudicatario deve costituire una cauzione per garantire la tempestiva esecuzione dell'obbligazione principale relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conformemente all'art. 3, nella misura unitaria di L.............., ...gni 100 kg di prodotto pari all'importo complessivo di L.............., ... in cifre e lettere);

c) che la cauzione predetta deve essere costituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che è l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui saranno effettuate le operazioni di denaturazione o di trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79;

d) che il sig. ...., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ....,
con sede in .... e stabilimento in ....,
operando per conto della ditta aggiudicataria sopraindicata intende costituire la cauzione di cui alla precedente lettera *b)* presso la presente .... (Banca/Assicurazione);

TUTTO CIÒ PREMESSO

la ....
istituto di credito rispondente ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, in persona di .... (2),
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore solidale con la ditta ....
a favore dell'AIMA fino alla concorrenza di lire ....
.... (in lettere)
a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione indicata in premessa.

La sottoscritta banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata, senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della ditta..............
quanto da quest'ultima dovuto all'AIMA, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La presente fidejussione ha validità di tre mesi e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'AIMA o con la restituzione dell'originale della fidejussione medesima.

Qualora entro trenta giorni del predetto termine non sia pervenuta la dichiarazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un periodo di tre mesi e così via per ulteriori periodi di tre mesi fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo da parte dell'AIMA.

Data, ...

Firma autenticata
....

(1) Specificare l'organismo d'intervento e il bando di gara.
(2) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

ALLEGATO 3

DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI ....
Prot. n. ....

All'organo di controllo ....

OGGETTO: *Importazione latte scremato in polvere destinato alla denaturazione e trasformazione.*

Per i controlli di competenza di cui ai regolamenti CEE n. 1725/79 e n. 1624/76 si comunica che sono stati importati in provenienza dalla .... q.li .... di latte scremato in polvere, acquistato presso l'organismo di intervento .... ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 e destinato alla denaturazione e/o trasformazione presso lo stabilimento sito in.. della ditta.. per i quali si forniscono le seguenti indicazioni:

A) Certificato di controllo T5 n. .... del .... dogana CEE ....

B) Trattasi di latte scremato in polvere per uso zootecnico .... oggetto di cauzioni, regolamenti CEE n. 1725/79 e n. 1624/76.

C) Merce contenuta in ....

D) Peso lordo kg ...., peso netto kg ....

E) Cauzione di L.. prestate mediante .... n. .... del .... rilasciata dalla .... e depositata presso l'ufficio di ricevitoria di questa dogana al n. .... del..

F) Bolletta importazione.. n. .... del...

G) Il documento è stato rilasciato in data.. ....

H) Ditta esportatrice..

I) Ditta importatrice... deposito in ....

L) Da denaturare o trasformare in alimenti composti conformemente all'art. 3 del regolamento CEE n. 3398/91 entro il.......... ....

Si resta in attesa della restituzione della presente dichiarazione dopo che codesto organo di controllo avrà provveduto a compilare la dichiarazione di avvenuta trasformazione, come richiesto dall'art. 13 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 onde poter procedere allo svincolo della cauzione.

Il capo della circoscrizione doganale

....

92A1458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa al coordinamento delle iniziative per l'attuazione delle leggi 9 gennaio 1991, n. 19 e 26 febbraio 1992, n. 212.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25 marzo 1992, ha adottato la seguente deliberazione, relativa al coordinamento delle iniziative per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, nonché della legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

(1) L'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, (denominata «per le aree di confine») individua in un programma nazionale di interventi nell'Italia nord-orientale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), coerente con gli interessi della CEE, lo strumento programmatorio ed esecutivo per concorrere efficacemente a dotare l'intero nord-est «degli strumenti che permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché l'ex Unione Sovietica».

(2) L'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 19/1991 prevede espressamente che, per la realizzazione delle finalità e dei progetti previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri convochi una apposita conferenza di servizi, d'intesa con le regioni dell'Italia nord-orientale i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatte alcune eccezioni.

(3) Tutto ciò premesso, è necessario dare sollecita attuazione alle previsioni di legge, tenuto conto dell'urgenza di accentuare la presenza degli interessi italiani in Europa centro-orientale e di dare concreta attuazione ai progetti prioritari dell'iniziativa Europa centrale (ex esagonale) e delle Comunità di lavoro regionali Alpe Adria, Arge Alp e Medio e Basso Adriatico.

(4) Il nord-est è stato indicato dalla legge n. 19/1991 come l'area nazionale che ha più elevate opportunità e potenzialità di valorizzare la presenza italiana in questa parte d'Europa. Per coerenza normativa, anche la successiva legge 26 febbraio 1992, n. 212, ha ribadito queste scelte dove indica come prioritari gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi dell'iniziativa esagonale (ora Europa centrale), nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione multilaterale interregionale.

(5) In questo contesto assumono rilievo prioritario tutti gli interventi in campo infrastrutturale, dei trasporti, del sistema industriale e finanziario, dei servizi, della ricerca, dell'università, della tutela dell'ambiente, che rafforzino il sistema del Nord-Est italiano rispetto agli impegnativi obiettivi di internazionalità e di integrazione europea.

Per una più organica definizione di tali priorità, ai fini della predisposizione del programma nazionale per l'Italia nord-orientale, verrà prevista la partecipazione della limitrofa regione Emilia-Romagna alla conferenza di servizi di cui al punto 3, nonché per quanto di comune interesse alle procedure di cui al punto 6, lettera *f*).

(6) Per le finalità della legge n. 19/1991 e per la realizzazione del programma nazionale da essa previsto, da concordare in sede dell'apposita conferenza di servizi, il Consiglio dei Ministri:

a) prende visione delle indicazioni preliminari finora avanzate dalle regioni e province autonome dell'Italia nord-orientale ai fini della predisposizione del programma nazionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 19/1991;

b) richiama l'attenzione del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato sull'esigenza di curare l'elaborazione del programma e la sua attuazione per quanto di competenza dello Stato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e le regioni interessate;

c) affida alle regioni e alle province autonome dell'Italia nord-orientale (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto e province di Trento e Bolzano) la predisposizione tempestiva di un documento progettuale dettagliato e documentato, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, per l'attività del centro di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991;

d) affida al Cipet (Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto), d'intesa con le regioni interessate, l'elaborazione e l'approvazione di un apposito documento sulle infrastrutture di rilevanza internazionale, quale parte integrante del Piano generale dei trasporti;

e) richiama l'attenzione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che fanno parte della conferenza di servizi sulla necessità della predisposizione di un documento finanziario, nel quale siano indicate le risorse di bilanciò che verranno destinate alla realizzazione del programma nazionale, con un piano di interventi a medio e lungo termine, al quale vincolare i finanziamenti ordinari e straordinari che verranno conseguentemente stabiliti;

f) invita i presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui all'art. 1 della legge n. 19/1991 e all'art. 6 della legge n. 212/1992, a coordinare, mediante un apposito comitato, tutte le iniziative e gli adempimenti comuni previsti dalle norme, assicurando in tal modo tempestività ed efficacia all'attività della conferenza di servizi, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero per gli affari regionali e con il Ministero degli affari esteri.

92A1472

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 27 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.c.r.l. Consorzio delle cooperative della Marsica*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.n.c. Filatura a pettine Sangiorgese di A. Conti & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Filatura a pettine Sangiorgese di A. Conti & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Calzaturificio A.D.G.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio A.D.G.*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Birra Dreher*, con sede in Popoli (Pescara) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.c.a.r.l. Co.Al.Co. - Consorzio allevatori cooperativi*, con sede in Catania e stabilimento di Catania-Contrada Milisinni:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo e stabilimenti di Casteltermini (Agrigento), miniera di Racalmuto (Agrigento), miniera Pasquasia (Enna), miniera Petralia (Palermo), miniera Realmonte (Agrigento), Porto Empedocle (Agrigento) e sede di Palermo:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

3) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.p.a. Adige Temper Glass*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):
periodo: dal 29 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

5) *S.p.a. Adige Temper Galss*, con sede in Boiano (Campobasso) e stabilimento di Boiano (Campobasso):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 31 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 ottobre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

6) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari), e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):
periodo: dal 9 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

8) *S.p.a. Granisa*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):
periodo: dal 10 giugno 1991 al 14 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

9) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):
periodo: dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.p.a. Ve.Me. - Vetrerie meridionali*, con sede in Castellana Grotte (Bari) e stabilimento di Castellana Grotte (Bari):
periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Paolo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):
periodo: dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.a.s. I.S.E.M. Eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Paolo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):
periodo: dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. ICAP*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):
periodo: dal 5 luglio 1991 al 10 agosto 1991
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 luglio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 5 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11840/29.

14) *S.p.a. ICAP*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 luglio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 5 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

15) *S.p.a. V.R.P. Calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):
periodo: dal 7 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 7 giungo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1991, n. 11778/31.

16) *S.p.a. V.R.P. Calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/92.

17) *S.p.a. Mobilnova*, con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 dicembre 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 7 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

18) *S.n.c. Collicelli Angelo*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento presso Enichem di Manfredonia (Foggia):
periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Manuli Rubber Industries*, con sede in Ascoli Piceno, stabilimento di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano):
periodo: dal 1° novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° maggio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *Enimont Anic S.r.l.* dal 27 settembre 1991 *Enichem Anic S.r.l.*, con sede in Palermo e stabilimenti di Assemini (Cagliari), Brindisi, Milano e uffici vendita Porto Margera (Venezia), Porto Torres (Sassari) e Ravenna:
periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Montedipe* ora *Enichem Polimeri ECP*, con sede in Milano e stabilimento di Mantova:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Montedipe* ora *Enichem Polimeri ECP*, con sede in Milano e stabilimenti di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa), sede di Milano e Terni:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Breda fucine meridionali - settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Breda fucine meridionali - settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Albacina (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno), Fabriano (Ancona) e Marischio (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Mitem Sud* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Mitem Sud* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Impes Group*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Moplefan*, con sede in Milano e stabilimento di Terni:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Sogema*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 14 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Sogema*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Nardi Francesco & Figli*, con sede in San Giustino (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 19 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Nardi Francesco & Figli*, con sede in San Giustino (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 20 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimento di Saracena (Cosenza):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimento di Saracena (Cosenza):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimento di Saracena (Cosenza):

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Agip petroli*, con sede in Roma e stabilimento della sede di Roma:

periodo: dall'11 dicembre 1989 all'11 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Agip petroli*, con sede in Roma e stabilimento della sede di Roma:

periodo: dal 12 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Adria Food*, con sede in Mondolfo (Pesaro) e stabilimento di Mondolfo (Pesaro):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Adria Food*, con sede in Mondolfo (Pesaro) e stabilimento di Mondolfo (Pesaro):

periodo: dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in Nome (Torino) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in Nome (Torino) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.n.c. F.lli Farinelli di Farinelli Giovanni Paolo e Mario*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. F.lli Farinelli di Farinelli Giovanni Paolo e Mario* con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. I.S.G. Ceramiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. I.S.G. Ceramiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 29 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Nailon Chips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Nailon Chips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Alta*, con sede in Bagnoregio (Viterbo) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Retam Service*, con sede in Milano, già Bresso (Milano) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. G.M.A.*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 20 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. G.M.A.*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 21 novembre 1990 al 20 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. G.M.A.*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 21 maggio 1991 al 20 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. G.M.A.*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 21 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Skinny*, con sede in Tolentino (Macerata) e stabilimento di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Fergom*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Fin Conf*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 9 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979), fallimento del 9 maggio 1991 - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 9 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

41) *S.r.l. Fin Conf.*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 maggio 1991 - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 9 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

42) *S.p.a. Alta*, con sede in Milano, uffici amministrativi e commerciali di Milano:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 17 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

43) *S.c.a.r.l. Soc. Coop. «28 Luglio»*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 28 maggio 1991 al 28 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - articoli 35-37 della legge n. 416/1981 CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 28 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Europa metalli sezione difesa Se.Di.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Europa metalli sezione difesa Se.Di.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto & F. - Div. Lebole moda*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto & F. - Div. Lebole moda*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno*, con sede in Belluno e stabilimento di Belluno:

periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 ottobre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, n. 11899.

4) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno*, con sede in Belluno e stabilimento di Belluno:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 ottobre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 ottobre 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

5) *S.p.a. Nuovo gruppo ind.le del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine (Treviso):
periodo: dal 1° aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11801.

6) *S.p.a. Nuovo gruppo ind.le del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine (Treviso):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 marzo 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

7) *S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese*, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova):
periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sit La Precisa*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sit La Precisa*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:
periodo: dal 3 luglio 1989 al 6 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Riko Sport*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 16 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

11) *S.r.l. Riko Sport*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):
periodo: dal 17 febbraio 1988 al 16 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 22 marzo 1988.

12) *S.r.l. Riko Sport*, con sede in Caselle di Altivole (Treviso) e stabilimento di Caselle di Altivole (Treviso):
periodo: dal 17 agosto 1988 al 16 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Biacor* ora *Biopro Italia*, con sede in Casei Gerola (Pavia) e stabilimento di Bottrighe frazione di Adria (Rovigo):
periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Venezia) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Venezia):
periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1990: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; amministrazione controllata.

15) *S.p.a. Officine Adige*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:
periodo: dal 5 agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
casuale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Officine Adige*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:
periodo: dal 1° febbraio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Manifattura lane Marzotto e figli*, con sede in Valdagno già Schio (Vicenza) e stabilimenti di Praia a Mare (Cosenza) e Sondrio:
periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Manifattura lane Marzotto e figli*, con sede in Valdagno già Schio (Vicenza) e stabilimenti di Praia a Mare (Cosenza) e Sondrio:
periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

L istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1446

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 435 del 22 gennaio 1992 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della società Chiesi farmaceutici S.p.a. la donazione di un dispositivo per l'importazione di immagini e testi su computer e di un sistema di introduzione di vapori per spettrometro di massa VE Mod. ZAB 2F del valore complessivo di L. 12.015.000, da destinare al dipartimento di chimica.

92A1463

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 648 del 26 ottobre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Alderan la donazione di una serie di apparecchiature del valore complessivo di L. 5.639.000, da destinare alla facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 721 del 13 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. la donazione di una stampante laser Epson Mod. EPL 7100 del valore di L. 2.600.000, da destinare alla cattedra di chemioterapia del dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 722 del 13 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Abbot S.p.a. la donazione di un fax INFOTEC mod. 6110 del valore complessivo di L. 500.000, da destinare alla cattedra di chemioterapia del dipartimento di farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 723 del 13 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio per il corso di laurea in biotecnologie ad indirizzo farmaceutico la donazione di strumentazioni necessarie all'allestimento e al funzionamento di un laboratorio attrezzato presso l'istituto di via Balzaretti n. 9 del valore complessivo di L. 156.325.669, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 726 del 13 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serovet S.p.a. la donazione di un personal computer Olivetti M 300, di una stampante laser Star mod. Laserpage e di un personal computer Toshiba T1000 del valore complessivo di L. 13.000.000 da destinare all'istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 725 del 14 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Maggioni Winthrop S.p.a. la donazione di una stufa termostatica, di un refrigeratore, di una centrifuga refrigerata e di una cappa a flusso laminare del valore complessivo di L. 7.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale S. Paolò.

Con decreto del prefetto di Milano n. 728 del 14 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ortho Diagnostic System la donazione di un Chempro 500 del valore di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto del prefetto di Milano n. 729 del 14 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono la donazione di un oftalmoscopio indiretto Fision produzione Keeler del valore complessivo di L. 1.170.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 724 del 15 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sonotron la donazione di un ecografo Aloka mod. SSD-620 del valore complessivo di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di chirurgia d'urgenza.

Con decreto del prefetto di Milano n. 727 del 15 novembre 1991, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche, del valore complessivo di L. 21.833.000 da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 413 del 21 gennaio 1992, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hoechst Italia S.p.a. la donazione di alcune apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 8.275.000, da destinare all'istituto di pediatria.

Con decreto del prefetto di Milano n. 414 del 21 gennaio 1992, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Alcon italiana S.p.a. la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 11.524.550, da destinare al centro di studio e ricerca sul glaucoma.

Con decreto del prefetto di Milano n. 415 del 21 gennaio 1992, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sacco S.r.l. la donazione di una centrifuga mod. 4232 ALC e una testa rotante mod. 0/26/2ALC del valore complessivo di L. 1.785.000, da destinare all'istituto di microbiologia.

92A1462

MINISTERO DEL TESORO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1259 —	1259 —	1260 —	1259 —	1259 —	1259 —	1258,990	1259 —	1259 —	1259 —
E.C.U.	1537,300	1537,300	1537,500	1537,300	1537,300	1537,300	1537,310	1537,300	1537,300	1537,300
Marco tedesco	751,800	751,800	751,750	751,800	751,800	751,800	751,830	751,800	751,800	751,800
Franco francese	221,500	221,500	221,800	221,500	221,500	221,500	221,520	221,500	221,500	221,500
Lira sterlina	2150,650	2150,650	2151 —	2150,650	2150,650	2150,650	2150,590	2150,650	2150,650	2150,650
Fiorino olandese	667,740	667,740	667,750	667,740	667,740	667,740	667,660	667,740	667,740	667,740
Franco belga	36,526	36,526	36,530	36,526	36,526	36,526	36,527	36,526	36,526	36,520
Peseta spagnola	11,906	11,906	11,940	11,906	11,906	11,906	11,909	11,906	11,906	11,900
Corona danese	193,630	193,630	193,500	193,630	193,630	193,630	193,640	193,630	193,630	193,630
Lira irlandese	2004,600	2004,600	2003 —	2004,600	2004,600	2004,600	2004,500	2004,600	2004,600	—
Dracma greca	6,497	6,497	6,500	6,497	6,497	6,497	6,498	6,497	6,497	—
Escudo portoghese	8,726	8,726	8,730	8,726	8,726	8,726	8,728	8,726	8,726	8,720
Dollaro canadese	1052,350	1052,350	1052 —	1052,350	1052,350	1052,350	1051,550	1052,350	1052,350	1052,350
Yen giapponese	9,388	9,388	9,400	9,388	9,388	9,388	9,388	9,388	9,388	9,380
Franco svizzero	828,500	828,500	829 —	828,500	828,500	828,500	828,500	828,500	828,500	828,500
Scellino austriaco	106,799	106,799	106,900	106,799	106,799	106,799	106,810	106,799	106,799	106,790
Corona norvegese	191,520	191,520	191,500	191,520	191,520	191,520	191,570	191,520	191,520	191,520
Corona svedese	207,180	207,180	207,250	207,180	207,180	207,180	207,260	207,180	207,180	207,180
Marco finlandese	275,860	275,860	276 —	275,860	275,860	275,860	275,850	275,860	275,860	—
Dollaro australiano	957,700	957,700	952 —	957,700	957,700	957,700	958 —	957,700	957,700	957,700

Media dei titoli del 20 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,275
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,375
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,450
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,350
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	88,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,825
» » » » 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,325
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,050
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1987/93	100,125
» » » »	19-12-1986/93	100,125
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	100,250
» » » »	1- 3-1989/94	100,325
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,100
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,825
» » » »	1- 2-1985/95	100,600
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	99,100
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,575
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	99,350
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,425
» » » »	1-11-1990/95	99,550
» » » »	1-12-1985/95	99,450
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,300
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	99,850
» » » »	1- 2-1991/96	99,625
» » » »	1- 3-1986/96	100,100
» » » »	1- 4-1986/96	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,475
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	98,950
» » » »	1-10-1986/96	98,750
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99,150
» » » »	1- 1-1987/97	99,125
» » » »	1- 2-1987/97	99,575
» » » »	18- 2-1987/97	99,450
» » » »	1- 3-1987/97	99,675
» » » »	1- 4-1987/97	99,600
» » » »	1- 5-1987/97	99,125
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,850
» » » »	1- 8-1987/97	98,550
» » » »	1- 9-1987/97	98,625
» » » »	1- 3-1991/98	98,850
» » » »	1- 4-1991/98	98,450
» » » »	1- 5-1991/98	98,575
» » » »	1- 6-1991/98	98,475
» » » »	1- 7-1991/98	98,450
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,625
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993	100,175
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 6-1991/96	98,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,225
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,225
» » »	12,50%	20- 6-1991/98	98,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,500
» » »	12,50%	1- 6-1991/2001	98,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,675
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,400
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M20032

N. 57

Corso dei cambi del 23 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256,600	1256,600	1256,500	1256,600	1256,600	1256,600	1256,490	1256,600	1256,600	1256,600
E.C.U.	1536,950	1536,950	1537,500	1536,950	1536,950	1536,950	1536,890	1536,950	1536,950	1536,950
Marco tedesco	751,400	751,400	751,250	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400
Franco francese	221,610	221,610	221,900	221,610	221,610	221,610	221,660	221,610	221,610	221,610
Lira sterlina	2151,500	2151,500	2151 —	2151,500	2151,500	2151,500	2151,100	2151,500	2151,500	2151,500
Fiorino olandese	667,560	667,560	667,500	667,560	667,560	667,560	667,550	667,560	667,560	667,560
Franco belga	36,516	36,516	36,500	36,516	36,516	36,516	36,517	36,516	36,516	36,516
Peseta spagnola	11,907	11,907	11,905	11,907	11,907	11,907	11,904	11,907	11,907	11,907
Corona danese	193,710	193,710	193,500	193,710	193,710	193,710	193,730	193,710	193,710	193,710
Lira irlandese	2005,400	2005,400	2004 —	2005,400	2005,400	2005,400	2005 —	2005,400	2005,400	—
Dracma greca	6,488	6,488	6,500	6,488	6,488	6,488	6,492	6,488	6,488	
Escudo portoghese	8,723	8,723	8,730	8,723	8,723	8,723	8,721	8,723	8,723	8,723
Dollaro canadese	1053,150	1053,150	1050 —	1053,150	1053,150	1053,150	1053,100	1053,150	1053,150	1053,150
Yen giapponese	9,383	9,383	9,400	9,383	9,383	9,383	9,385	9,383	9,383	9,383
Franco svizzero	827 —	827 —	827,500	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —	827 —
Scellino austriaco	106,803	106,803	106,800	106,803	106,803	106,803	106,804	106,803	106,803	106,803
Corona norvegese	191,470	191,470	191,500	191,470	191,470	191,470	191,470	191,470	191,470	191,470
Corona svedese	207,260	207,260	207,250	207,260	207,260	207,260	207,230	207,260	207,260	207,260
Marco finlandese	275,800	275,800	276 —	275,800	275,800	275,800	275,900	275,800	275,800	-
Dollaro australiano	954,700	954,700	956 —	954,700	954,700	954,700	955 -	954,700	954,700	954,700

Media dei titoli del 23 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,900
» » » 21- 4-1987/94	88,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,275
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,325
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,350
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,325
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,350
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	88,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 -
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 -
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,950
» » » » 19- 5-1986/92	99,900
» » » » 20- 7-1987/92	100 —
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,025
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,100
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,125
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,200
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,350
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,850
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,150
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,225
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,575
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,200
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,575
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,050
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,675
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,050
» » » »	18-11-1987/93. . . .	100,125
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,125
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,975
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,125
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,275
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,275
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,175
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	100,025
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,950
» » » »	1-11-1989/94. . . .	99,950
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,825
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	100,425
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,600
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,600
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,100
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,025
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,550
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	99,125
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,150
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,425
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,025
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	99,025
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,575
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,275
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,500
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,325
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,425
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,400
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,600
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101,050
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,525
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	99,700
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,525
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100 —
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,525
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,475
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,500
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99 —
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	98,925
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	98,950
» » » »	1-10-1986/96. . . .	98,850
» » » »	1-11-1986/96. . . .	98,875
» » » »	1-12-1986/96. . . .	99 —
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	98,850
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,525
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,325
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,625
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	98,950
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	98,950
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	98,925
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,750
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	98,500
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98,475
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	98,675
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,300
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	98,425
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,300
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	98,225
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	98,375
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	98,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1992.	99,750
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992.	99,700
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992.	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,075
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,150
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,175
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
» » »	12,50%	20- 6-1991/98	98,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,250
» » »	12,50%	1- 6-1991/2001	98,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50% .	99,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	97,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	99,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	100,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	94,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	101,350
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	100 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	103,200
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	106,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	99,700
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	103,400
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	104,900

92M23032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 26 febbraio 1992 concernente: «Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali". (Provvedimento n. 3/1992)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Degalift* S.p.a. . . . . », si legga: «*Decalift* S.p.a. . . . . ».

92A1466

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI. S.r l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 6 0 9 2 *

L. 1.200